



Comune di Parma

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento in concessione, mediante project financing, ai sensi degli artt. 179, comma 3, e 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione da parte del Promotore, della progettazione, della fornitura e della gestione, di servizi e di elementi di arredo cittadino comprensiva dell'installazione e gestione di servizi igienici automatizzati.**

**CIG: 918210833A**

**Disciplinare di gara**



## Sommario

1.	PREMESSE .....	4
1.1	SOGGETTO PROMOTORE E DIRITTO DI PRELAZIONE.....	5
2.	SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER).....	5
2.1	DOTAZIONI TECNICHE.....	7
2.2	REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	7
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
3.1	Documenti di gara.....	8
3.2	Chiarimenti .....	9
3.3	Comunicazioni.....	9
4.	RISCHIO OPERATIVO E L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO.....	10
5.	OGGETTO E IMPORTI DELLA CONCESSIONE.....	10
5.1	OGGETTO.....	10
5.2	IMPORTI DELLA CONCESSIONE.....	11
6.	DURATA DELLA CONCESSIONE.....	12
7.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
8.	REQUISITI GENERALI.....	14
9.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	14
9.1	Requisiti di idoneità PROFESSIONALE.....	14
9.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	14
9.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	15
9.4	Requisiti di ESECUZIONE.....	16
9.5	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .....	16
9.6	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI .....	17
10.	AVVALIMENTO .....	17
11.	SUBAPPALTO .....	18
12.	GARANZIA PROVVISORIA .....	19
13.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.....	21
14.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	22
15.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	22
15.1	Regole per la presentazione dell'offerta.....	23
16.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	25
17.1	Domanda di partecipazione ED EVENTUALE PROCURA .....	26
17.2	Documento di gara unico europeo.....	27
17.3	Dichiarazioni integrative .....	28
17.4	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	30
17.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	30
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA.....	31
19.	CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.....	32



20.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	33
20.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	33
20.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	35
20.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	36
20.4	Metodo per il calcolo dei punteggi .....	37
21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	38
22.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	38
23.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	39
24.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	39
25.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO .....	40
26.	SOCIETA' DI PROGETTO .....	42
27.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	42
28.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	42
29.	ACCESSO AGLI ATTI.....	43
30.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	43
31.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	43

## 1. PREMESSE

In data 11 dicembre 2020, con nota in atti P.G. n. 200537, IGPDecaux S.p.A. ha depositato una proposta di project financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 (d'ora innanzi Codice), per la progettazione, la fornitura e la gestione, mediante concessione di servizi, di elementi di arredo cittadino comprensiva dell'installazione e gestione di servizi igienici automatizzati.

Tale proposta è stata integrata e modificata con successive comunicazioni (P.G. n. 84246 del 12/05/2021, P.G. n. 219881 del 23/12/2021, P.G. n. 21832 del 04/02/2022).

In data 14/02/2022 con Delibera di Giunta n. 55/2022, si è proceduto alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata e si è subordinata l'attribuzione della qualifica di promotore e l'avvio della procedura di gara all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo al proponente.

L'acquisto è stato inserito nella Programmazione Biennale degli acquisti e dei servizi 2022/2023 al progressivo n. 78, a seguito di Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 14/02/2022. Con nota P.G. n. 58573 del 28/03/2021, il responsabile unico del procedimento ha comunicato l'attribuzione del ruolo di promotore a IGPDecaux S.p.A., a seguito del positivo esperimento delle verifiche sui requisiti generali, qualificativi, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari prescritti dal Codice dei contratti pubblici.

Con determina a contrarre n. 954 del 22/04/2022 a firma del dott. Andrea Minari, Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'evasione e Organismi partecipati, questa Amministrazione ha proceduto alla indizione della presente procedura inerente l'affidamento della concessione, del progetto sopraindicato da realizzarsi in finanza di progetto sulla base di proposta presentata dal soggetto promotore (individuato al successivo punto 1.1 del presente disciplinare) e con il medesimo atto si è proceduto alla approvazione degli elaborati da porre a base di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e sarà aggiudicata conformemente a quanto previsto dall'art. 179 del Codice, con applicazione delle disposizioni ivi richiamate, per quanto compatibili e correlativamente nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/) e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'importo della presente concessione è superiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Parma - codice NUTS ITH52.

**CIG 918210833A**

**CUI: S00162210348202200048**

**CUP: I99I22000190007**

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Andrea Minari, Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'evasione e Organismi partecipati (tel. 0521-218331; e-mail: [a.minari@comune.parma.it](mailto:a.minari@comune.parma.it)).

Il Bando relativo alla presente gara è stato inviato alla GUCE in data 26/04/2022.

## 1.1 SOGGETTO PROMOTORE E DIRITTO DI PRELAZIONE

Il Soggetto Promotore è la ditta IGPDecaux S.p.A. con sede legale in Assago (MI) Cf. P.IVA 00893300152.

Il soggetto promotore è invitato a partecipare alla presente procedura.

Ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice è previsto il diritto di prelazione a favore del promotore nell'ipotesi in cui quest'ultimo non risultasse aggiudicatario.

Nel caso in cui il soggetto promotore non risulti aggiudicatario può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 183, comma 15, del Codice **in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore** e aggiudicazione della concessione a favore quindi del Promotore stesso, all'operatore economico risultato migliore offerente verrà rimborsato, con onere a carico del Promotore, l'importo (nel rispetto della misura massima di cui al comma 9 dell'art. 183 del Codice) delle spese sostenute e adeguatamente documentate per la presentazione della propria offerta.

**In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore** e quindi l'aggiudicazione a soggetto diverso da quest'ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento, con onere a carico dell'aggiudicatario, delle spese per la predisposizione della proposta presentata (fermo restando il rispetto dei limiti di cui al citato comma 9 dell'art. 183 del Codice), come meglio specificato al successivo punto n. 5.2 del presente disciplinare.

## 2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, il Comune di Parma si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regolamento di utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici (SATER)", consultabile al seguente indirizzo: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistemaacquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. SATER è sempre accessibile all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale_ic/) e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

## 2.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel “Regolamento di utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici (SATER)”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 2.2.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

## 2.2 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER



dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

### **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

#### **3.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto di Fattibilità presentato dal promotore ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
  - a) proposta, Piano Economico Finanziario e relazione illustrativa;
  - b) proposta di matrice dei rischi;
  - c) specifiche del servizio e della gestione;
  - d) schema di convenzione (aggiornato nel testo allegato alla nota P.G. n. 21832 del 04/02/2022);
  - e) elaborati tecnici (come da elenco DOC.00):
    - e1) DOC.01 relazione tecnico-illustrativa;
    - e2) DOC.02 capitolato prestazionale;
    - e3) DOC.03 calcolo sommario della spesa;
    - e4) DOC.04 piano di localizzazione degli impianti pubblicitari e dei manufatti;
    - e5) DOC.05 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
    - e6) TAV.01 Planimetria di progetto: collocazione servizi igienici e totem digitali;
    - e7) TAV.02 Fondazioni servizi igienici e totem digitali: dettagli costruttivi;
    - e8) TAV.03 Ripristino pavimentazioni ed allacci sottoservizi: dettagli costruttivi.
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Allegato 1\_Domanda di partecipazione;
- 5) Allegato 2\_DGUE concorrente (Ditta singola, Mandatario, Consorzio, Mandante, Consorziata) - da compilare direttamente sul SATER;
- 6) Allegato 3\_dichiarazioni integrative DGUE concorrente (Ditta singola, Mandatario, Consorzio, Mandante, Consorziata);
- 7) Allegato 4\_DGUE ausiliaria - da compilare direttamente sul SATER;
- 8) Allegato 5\_dichiarazioni integrative DGUE ausiliaria;
- 9) Allegato 6\_Patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta n. 219/2017 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012;



- 10) Allegato 7\_Modulo per attestamento del pagamento del bollo mediante contrassegno telematico;
- 11) Allegato 8\_Modello di offerta economica da compilare direttamente su SATER.

La documentazione di gara è interamente disponibile all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti> nella sezione dedicata alla presente procedura e sul sito del Comune di Parma ([www.comune.parma.it/comune/atti-e-bandi](http://www.comune.parma.it/comune/atti-e-bandi)).

### 3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili da inoltrare **entro le ore 12.00 del 17/05/2022**.

L'invio dei quesiti deve avvenire in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito di Intercent-ER – Sezione Bandi altri Enti al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti> nella sezione dedicata alla presente procedura, almeno **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito di Intercent-ER.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno formulato il quesito, una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione a SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel punto "3.2 Chiarimenti" del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra l'Agenzia e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

#### **4. RISCHIO OPERATIVO E L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

La concessione del servizio in argomento assume a riferimento il piano economico-finanziario (PEF) allegato al progetto di gara.

**Si precisa sin da ora che il PEF posto a base di gara è quello che IGPDecaux ha presentato in qualità di SOGGETTO NON PROMOTORE, come desumibile dalla relazione accompagnatoria al PEF.**

Il PEF evidenzia, in particolare, che:

- a) la totalità dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalle attività principali, complementari ed accessorie oggetto della concessione;
- b) i rischi sono trasferiti nelle modalità indicate nella Matrice dei Rischi.

Il PEF configura l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

#### **5. OGGETTO E IMPORTI DELLA CONCESSIONE**

##### **5.1 OGGETTO**

L'oggetto della concessione riguarda l'implementazione e la realizzazione di servizi igienici automatizzati nell'ambito dell'arredo urbano cittadino.

Il progetto prevede la progettazione, fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 2 servizi igienici automatizzati ed attrezzati per disabili, da collocare in zone centrali della città e disponibili gratuitamente per la collettività e i turisti, la fornitura e installazione di n. 7 totem digitali che saranno installati in zone centrali della città, nonché la gestione pubblicitaria e manutentiva dei manufatti, anche pubblicitari, oggi esistenti.

L'intervento verrà finanziato esclusivamente attraverso lo sfruttamento per fini di pubblicità commerciale da parte del Concessionario degli spazi presenti sugli elementi di arredo urbano diversi dai servizi igienici automatizzati e senza la corresponsione di un prezzo da parte del Concedente.

Sul concessionario sono allocati i rischi così come individuati nel documento "Matrice dei Rischi" allegato alla bozza di convenzione facente parte della proposta.

L'unico corrispettivo previsto in favore del Concessionario è rappresentato dal riconoscimento, con diritto di esclusiva, in favore dello stesso Concessionario, del diritto di mantenere in opera e/o di installare (su suolo pubblico e sugli elementi di arredo urbano) indicati dal Piano di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari e dei Manufatti individuati dal predetto Piano di Localizzazione allegato sub. "E"), la comunicazione pubblicitaria; il tutto per una metratura complessiva di superficie netta disponibile per fini di pubblicità commerciale non superiori a 1.108 mq e per l'intera durata della Concessione.

La concessione è costituita da un unico lotto data la peculiarità del servizio oggetto dell'affidamento. Le attività infatti sono strettamente correlate tra loro sia per le modalità

esecutive previste, sia per l'utenza su cui ricadono e sia per la situazione materiale e giuridica dei luoghi ove i servizi si svolgono. Non si ravvisa pertanto, la possibilità di suddivisione della concessione in lotti funzionali o lotti prestazionali tale da assicurare funzionalità ed efficienza del servizio.

## 5.2 IMPORTI DELLA CONCESSIONE

Ai fini dell'art. 167, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad **€ 7.878.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, con riferimento ad un complesso di ricavi presuntivamente determinati per tutta la durata della concessione e meglio individuati nell'allegato PEF.

Si rammenta che il PEF posto a base di gara è quello che IGPDecaux ha presentato in qualità di SOGGETTO NON PROMOTORE, come desumibile dalla relazione accompagnatoria al PEF.

A fronte dei ricavi evidenziati, il Concessionario si impegna alla gestione delle attività oggetto di concessione, con completa assunzione del rischio operativo.

**Tabella n. 1 – Oggetto e importo della concessione**

n.	Descrizione prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ARREDO CITTADINO E DI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI	79341200-8 Servizi di Gestione Pubblicitaria	P	€ 7.878.000,00
<b>Importo totale</b>				<b>€ 7.878.000,00</b>

L'importo dell'investimento complessivo è stimato in euro € 454.000,00 e comprende:

- gli oneri per la sicurezza (circa € 8.472,68);
- costi per la manodopera (circa € 29.281,23).

Tali costi sono stati stimati sulla base dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna – Annualità 2021", oltre che dei Nuovi Prezzi desunti da ricerche di mercato e da voci elementari del suddetto Listino.

L'importo delle spese per la predisposizione della proposta sostenute dal promotore è pari ad € 25.000,00.

Tutti gli importi sono da intendersi al netto di oneri fiscali.

Così come previsto dall'art. 17 dello schema di convenzione, a decorrere dall'annualità corrispondente all'avvio delle installazioni degli Impianti Pubblicitari Digitali di nuova collocazione previsti all'interno del centro storico e contemplati nell'"Elenco totem digitali"

riportato nel Piano di Localizzazione (di seguito i “totem digitali”) e per tutta la durata del contratto, il Concessionario riconoscerà annualmente, al Comune a titolo di compartecipazione una revenue share da applicare al fatturato (al netto di IVA) che verrà conseguito dal Concessionario grazie allo sfruttamento pubblicitario dei suddetti totem digitali.

Il valore dei ricavi annui e complessivi costituisce il dato determinabile sulla base degli elementi e delle condizioni stimabili alla luce del quadro dei servizi richiesti e, sulla base della possibile utenza, dei possibili proventi delle attività definite nel Capitolato tecnico – prestazionale e nello schema di convenzione, rapportato ai valori medi di mercato e modulato con considerazione dell’ordinario utile d’impresa.

In relazione alla definizione delle componenti connesse al valore stimato della presente concessione, le stesse sono considerate ricomprese nella determinazione del valore dei ricavi rapportato alle entrate potenziali derivanti dal servizio, così come esplicitato nell’allegato PEF.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi), in quanto gli spazi e gli impianti in gestione sono distribuiti nel territorio comunale e non è presente personale comunale, quindi non sussistono rischi di interferenza; pertanto ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero.

## **6. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è di dodici (12) anni, con decorrenza dalla data di Decorrenza Iniziale che sarà differente a seconda dell’identità dell’aggiudicatario.

Ove l’aggiudicatario fosse IGPDecaux (anche per effetto dell’esercizio da parte sua del diritto di prelazione), la decorrenza iniziale della durata della concessione coinciderebbe con la data di installazione del primo dei servizi igienici automatizzati; nel caso in cui invece l’aggiudicazione spettasse ad un operatore economico diverso dal Promotore, la relativa concessione avrebbe inizio (salvo che per l’obbligo di installazione immediata dei servizi igienici automatizzati) dal 25 ottobre 2026, fermo l’obbligo di IGPDecaux S.p.A., in caso non sia l’aggiudicatario, di restituire i manufatti in buono stato di efficienza.

La concessione è vincolata alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso. L’offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l’impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni ai sensi dell’art. 171, comma 3, lett. b) del Codice.

## **7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.



**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

**È vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 8. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità, approvato con Deliberazione di Giunta n. 219/2017 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

### 9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**b) Fatturato globale minimo annuo non inferiore ad € 1.000.000,00 IVA di legge esclusa**, in ciascuno degli ultimi tre esercizi di bilancio chiusi; tale requisito è richiesto per avere la garanzia che la ditta abbia maturato, in anni recenti, sufficienti esperienze e capacità organizzative per gestire i servizi oggetto della concessione e per rispondere alle aspettative che l'Amministrazione comunale ha rispetto a questi servizi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

**c) Indice di patrimonializzazione** (rapporto fra patrimonio netto, al netto dei crediti verso soci, e i debiti totali, comprensivi di ratei e risconti) **non inferiore a 0,25**, ricavato:

- per gli operatori economici in regime di contabilità ordinaria obbligati al deposito dei bilanci, dalle informazioni relative ai conti annuali di natura patrimoniale, finanziaria e reddituale riportate nello stato patrimoniale e nel conto economico, redatti preferibilmente secondo gli schemi di cui agli articoli 2424 e 2425 del codice civile, con riferimento ad almeno uno degli ultimi 3 bilanci depositati;
- per gli operatori economici in regime di contabilità semplificata non obbligati al deposito dei bilanci, dalle informazioni relative all'inventario e al conto dei profitti e delle perdite presentati relativi agli ultimi 3 esercizi finanziari;

La comprova del requisito è fornita mediante copia dello stato patrimoniale e del conto economico depositati o di un loro estratto in copia da cui emerga il possesso del predetto requisito oppure copia dell'inventario e del conto dei profitti e delle perdite presentati o di un loro estratto da cui emerga il possesso del predetto requisito.

### 9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**d) Esecuzione, con buon esito** e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al concorrente, di **servizi analoghi a quello oggetto della proposta**, durante l'ultimo triennio antecedente la data della proposta - 11 dicembre 2020, per un importo fatturato minimo complessivo di € 1.500.000,00, IVA esclusa, con l'indicazione precisa del committente, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

**e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015** idonea, pertinente e proporzionata all'attività oggetto della proposta.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

#### **9.4 REQUISITI DI ESECUZIONE**

**f)** I manufatti messi a disposizione nell'ambito dell'esecuzione del contratto, ove aggiudicato, dovranno essere conformi ai **criteri ambientali minimi relativi all'acquisto di articoli per arredo urbano**, approvati con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015.

La comprova del requisito, dovrà essere attestata in gara, mediante autodichiarazione, a seguito dell'eventuale aggiudicazione, mediante l'invio delle certificazioni a seguito di espressa richiesta del RUP.

#### **9.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 9.1 lettera. a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 9.2 lettera. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al precedente **punto 9.2 lettera c)** deve essere soddisfatto da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo e dal consorzio ordinario.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente **punto 9.3 lettera d)** deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle





mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Le imprese mandanti devono attestare, singolarmente, almeno il 10% del fatturato richiesto.

Il requisito relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 di cui al **punto 9.3 lettera e)**, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di esecuzione di cui al precedente punto **9.4 lett. f)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

## **9.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 9.1 lettera a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 di cui al **punto 9.3 lettera. e)** deve essere attestato e verificato in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto della concessione.

## **10. AVVALIMENTO**

In base agli artt. 89 e 172, comma 2, del Codice, il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 9.2 e 9.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 9.1.

Relativamente alla capacità finanziaria l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui al punto 9.3 lettera e) del disciplinare comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione della concessione le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 11. SUBAPPALTO

Con riferimento al subappalto si applica l'art. 174 del Codice.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del committente.



Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 174 comma 2 del Codice, non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate: se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 184 del Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 184.

## 12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo stimato della concessione ai sensi dell'art. 167 del Codice (€ 7.878.000,00) e precisamente di importo pari ad **€ 157.560,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. Tale cauzione non deve essere presentata dal **Promotore, avendo già provveduto ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice, salvo la presentazione di eventuali appendici per renderla conforme alla durata della stessa.**
- 2) **una garanzia, così come definita dall'art. 183, comma 13 del Codice pari al 2,5 % del valore dell'investimento (€ 454.000,00)**, come desumibile dal PEF e dal progetto di fattibilità posto a base di gara, e precisamente di importo pari ad **€ 11.350,00**. Detta garanzia viene richiesta quale garanzia per l'eventuale rimborso delle spese sostenute dal Promotore per la predisposizione della Proposta posta a base di gara (qualora il promotore non risulti aggiudicatario) oppure, nel caso in cui il Promotore decida di esercitare il diritto di prelazione, per il rimborso delle spese per la predisposizione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. **A tale garanzia non si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.**
- 3) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune INTESA SANPAOLO S.p.A - IBAN IT07 G030 6912 7650 0000 0000 618 avendo cura di indicare la causale "Cauzione provvisoria CIG 918210833A";
- b. E' possibile costituire la garanzia provvisoria anche tramite il sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione **PagoPA**. A tal fine è necessario:
  - collegarsi al sito istituzionale [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it);
  - cliccare su Servizi Online/PagoPA;
  - cliccare su Accedi nel portale dei pagamenti dei cittadini;

- selezionare "PAGAMENTO SPONTANEO", quindi "GARE - DEPOSITO DI CAUZIONE PROVVISORIA";
  - Dopo aver compilato i dati richiesti, è possibile effettuare direttamente il pagamento online oppure scaricare l'avviso PagoPA e seguire le indicazioni "DOVE PAGARE?" riportate sull'avviso stesso.
- c. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- d. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
  - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
  - [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto della concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere **validità per 240 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nell'Allegato 3\_Dichiarazioni integrative DGUE concorrente il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 13. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo alle aree prescelte per l'installazione dei servizi igienici e dei totem digitali è **obbligatorio**. Il sopralluogo si rende necessario in quanto l'installazione dei suddetti manufatti prevede dei lavori di allacciamento degli impianti elettrici, idrici e fognari e pertanto deve essere reso noto lo stato di fatto ad ogni concorrente.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento a mezzo mail con il geom. Claudio Capra all'indirizzo [c.capra@comune.parma.it](mailto:c.capra@comune.parma.it).

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 23/05/2022, a mezzo mail e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

#### **14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00**, così come stabilito nella Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2022 al seguente link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/17/22A01686/sg>

Ulteriori informazioni ed istruzioni è possibile reperirle al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### **15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sater. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide del Sistema SATER, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

**L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27/05/2022 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 2.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB (MegaByte) per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente i files indicati nel manuale "Funzionalità generiche ed approfondimenti".

**15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto 2, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L' "OFFERTA" è composta da:

- A - **Documentazione amministrativa;**
- B - **Offerta tecnica;**
- C - **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, gli allegati integrativi al DGUE, gli allegati in caso di avvalimento, il Patto d'integrità devono essere redatti sui modelli predisposti dall'Amministrazione e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi->



[imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti](#) nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul sito del Comune di Parma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.



Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella sezione “Documentazione Amministrativa” la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE – da compilare direttamente sul SATER;
- 3) Allegato 3\_dichiarazioni integrative DGUE concorrente (Ditta singola, Mandatario, Consorzio, Mandante, Consorziata);
- 4) Documento attestante la garanzia provvisoria di cui al punto 12 (o, per il promotore, l'eventuale appendice) con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 5) Documento attestante l'ulteriore garanzia di cui al punto 12 relativa al diritto di prelazione (cauzione art. 183, commi 13 e 15, del Codice);
- 6) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) PASSoe di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 8) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 17.2;
- 9) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 17.5;
- 10) Allegato 6\_Patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta n. 219/2017 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012. In caso di Consorzi il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal Consorzio e dalle Consorziati indicate come esecutrici. In caso di RTI costituenti e Consorzi Ordinari il documento deve essere sottoscritto da tutti i componenti;
- 11) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo. Per la partecipazione alla presente gara, è dovuta l'imposta di bollo ai sensi di legge, quantificata in € 16,00, che può essere assolta mediante una delle seguenti modalità:
  - o applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 7), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
  - o virtualmente, tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate secondo le indicazioni previste al punto 17.1 del presente Disciplinare. In tal caso deve essere allegata documentazione a comprova.

## 17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'Allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine **all'assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'Allegato 7\_Modulo per attestamento del pagamento del bollo mediante contrassegno telematico e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, direttamente sul Sistema SATER.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 8 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

## **STRUTTURA DEL DGUE**

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) Allegato 5\_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico - Ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che contiene:
  - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata e di non essere stata nominata ausiliaria di più di un concorrente;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria;

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE). Si precisa che la dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, relativa al "Pagamento di imposte" inserita nella sezione B del DGUE è da intendersi riferita anche all'ottemperanza del pagamento dei tributi locali e delle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» (il dettaglio del possesso dei requisiti è contenuto nell'Allegato 3\_Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente).

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenute nell'Allegato 3 Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente che dovrà

essere debitamente compilato e sottoscritto con le medesime modalità indicate al punto 17.1 del presente disciplinare:

- il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 5, lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi relativi all'acquisto di articoli per arredo urbano, approvati con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015;
- di aver preso espressa conoscenza e di accettare quanto prescritto dall'art. 171 comma 3, lett. b) del Codice e pertanto di impegnarsi al rispetto del fatto che la concessione è vincolata alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti;
- accettare il Patto di Integrità approvato con Deliberazione di Giunta n. 219/2017 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, come recepito ed integrato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e come da ultimo modificato, reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente alla sezione Trasparenza - Personale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di avere effettuato il sopralluogo obbligatorio;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 31.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### **17.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Tale dichiarazione è contenuta nell'allegato 3 Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente.

#### **17.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma all'interno della sezione denominata "Busta Tecnica". L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 17.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Relazione inerente il progetto di gestione del servizio**, che evidenzi la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, evidenziando chiaramente ed esaurientemente tutti gli aspetti migliorativi offerti rispetto a quello proposto dal promotore.
- b) **Progetto di fattibilità**, che evidenzi ed illustri tutti gli aspetti migliorativi offerti dal concorrente rispetto alla proposta del Promotore, suddividendo la relazione in sezioni comparabili con la proposta del promotore a base di gara.
- c) **Bozza di convenzione e Matrice dei Rischi**, di cui si rende disponibile, tra gli elaborati di gara, lo schema formulato sulla base della proposta del promotore, che evidenzi in appendice le caratteristiche migliorative, fermo restando che la stessa non dovrà contenere elementi che possano ricondurre a quanto inserito nell'offerta economica. La bozza di convenzione dovrà evidenziare la allocazione dei rischi, tenendo conto dei documenti posti a base di gara al fine di un corretto coordinamento con questi ultimi.

La relazione di cui al punto a) contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra l'offerta con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 20.1.

La relazione dovrà essere di max 10 facciate (escluse copertine, sommario ed eventuali allegati non descrittivi), formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola, debitamente firmata digitalmente.

È consentita la produzione di allegati meramente illustrativi e non descrittivi della relazione presentata.

Nel caso di presentazione di un numero di facciate superiori a quelle massime consentite, la disamina della commissione si limiterà al numero di pagine massimo previsto nel presente disciplinare, non procedendo con l'esame e la valutazione della documentazione eccedente.

Non sarà possibile apportare modifiche sostanziali al progetto presentato dal promotore e già valutato positivamente dall'Amministrazione. In particolare: non potranno essere previste variazioni sostanziali al contenuto essenziale della documentazione tecnica a base di gara, il quale costituisce il contenuto minimo ma indefettibile delle prestazioni oggetto del Contratto.

L'operatore economico eventualmente allega su Sater una **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza denominata "Segreti tecnici e commerciali"**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## 19. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce i dati relativi all'offerta economica nella Piattaforma all'interno della sezione denominata "Busta Economica". L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 17.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) **Percentuale di incremento da applicarsi alla retrocessione a favore del Comune sui ricavi per sfruttamento pubblicitario (REVENUE SHARE)** degli impianti digitali (totem) di nuova installazione, **fino ad un massimo del 5%** (art. 17 schema di convenzione; stesso incremento per ciascuno scaglione). Tale percentuale deve essere indicata su Sater, nella busta economica, nella sezione denominata "% rialzo offerta".
- 2) **Quota percentuale del periodo espositivo degli impianti pubblicitari tradizionali (già presenti), dedicata a comunicazioni istituzionali** (art. 3 schema di convenzione) e quindi riservata all'Ente. **Tale quota percentuale dovrà essere obbligatoriamente superiore al 5%**. Tale percentuale deve essere indicata su Sater, nella busta economica, nella sezione denominata "% riserva spazi espositivi".

Con riferimento agli impianti digitali del centro storico (nuove installazioni), anch'essi indicati all'art. 3 dello schema di convenzione, si precisa sin da ora che verrà calcolata in automatico la percentuale del periodo espositivo dedicata a comunicazioni istituzionali



che sarà il doppio di quella offerta con riferimento agli impianti pubblicitari tradizionali già esistenti.

- 3) **Piano Economico Finanziario asseverato** dall'istituto di credito, società di servizi ovvero da soggetto riconosciuto a norma dell'art. 183, comma 9, del Codice. Il medesimo dovrà essere elaborato in coerenza con l'offerta tecnica ed economica formulata dal concorrente e dovrà essere corredato da:
- a) **prospetti** contenenti:
- “gli investimenti” previsti per la realizzazione del progetto di ristrutturazione della pubblicità nonché le relative forme di finanziamento;
  - “un conto economico” derivante dalla gestione pubblicitaria inerente la realizzazione del progetto nell'arco della durata della concessione (ricavi delle vendite, costi operativi, ammortamenti, imposte, etc.);
  - “Flussi di cassa”.
- b) Una **relazione economica** che dovrà suffragare tutte le stime contenute nel PEF con motivazioni di mercato e di efficacia che dimostrino attendibilità e realismo.

**Nell'ambito del PEF ciascun offerente è tenuto ad evidenziare l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 183, comma 9 e 15 del Codice.**

Saranno ritenuti non congrui e pertanto soggetti a richieste di integrazioni e chiarimenti, i PEF che presentano dati incongrui rispetto alla concessione oggetto della presente procedura e al contesto di riferimento non sufficientemente giustificate dal concorrente. Qualora, nonostante le giustificazioni pervenute, la Commissione ritenga comunque non congruo il PEF, il concorrente sarà escluso dalla presente procedura.

## 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<b>75</b>
Offerta economica	<b>25</b>
TOTALE	<b>100</b>

### 20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella.

CRITERI OFFERTA TECNICA	PUNTI
<p><b>A) Programma di manutenzione degli arredi</b> da valutare in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>A.1</b> migliorie alle tempistiche di manutenzione ordinaria e straordinaria_____ <b>max 10 punti</b></li> <li>- <b>A.2</b> migliorie al programma di gestione delle attività di pulizia_____ <b>max 10 punti</b></li> <li>- <b>A.3</b> adozione di misure per la riduzione dell'impatto ambientale delle attività, con specificazione dei contenuti e delle modalità di monitoraggio_____ <b>max 10 punti</b></li> </ul> <p>Le migliorie offerte devono essere tali rispetto all'allegato F denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" di cui allo Schema di Convenzione facente parte della proposta del Promotore.</p>	<b>30</b>
<p><b>B) nuovi impianti di comunicazione digitali (totem centro storico)</b> da valutare in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>B.1</b> DIMENSIONI_____ <b>max 5 punti</b></li> <li>- <b>B.2</b> MATERIALI UTILIZZATI_____ <b>max 5 punti</b></li> <li>- <b>B.3</b> UBICAZIONE_____ <b>max 5 punti</b></li> <li>- <b>B.4</b> DESIGN_____ <b>max 5 punti</b></li> </ul>	<b>20</b>
<p><b>C) servizi igienici automatizzati</b> da valutare in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>C.1</b> migliorie alla fruibilità ed accessibilità dei manufatti_____ <b>max 5 punti</b></li> <li>- <b>C.2</b> migliorie funzionali ed equipaggiamenti accessori interni ai servizi_____ <b>max 5 punti</b></li> <li>- <b>C.3</b> estetica e design, con particolare riferimento all'inserimento nel contesto cittadino _____ <b>max 5 punti</b></li> </ul> <p>Le migliorie offerte devono essere tali rispetto all'allegato F denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" di cui allo Schema di Convenzione facente parte della proposta del Promotore.</p> <p><b>Si precisa che l'ubicazione dei servizi igienici non può essere modificata dal concorrente, rispetto a quella individuata nel piano di localizzazione facente parte della proposta del Promotore.</b></p>	<b>15</b>

<b>D) Servizi aggiuntivi resi a titolo gratuito</b> a supporto creativo e/o organizzativo del programma delle attività di comunicazione dell'Amministrazione	<b>10</b>
<b>Totale Criteri Offerta Tecnica</b>	<b>75</b>

Tutti i criteri e sub-criteri indicati nella tabella sono di tipo discrezionale, vale a dire che il coefficiente da moltiplicarsi per il massimo del punteggio considerato sarà attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

**Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 punti.**

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 20.4.

## 20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi della tabella (sub-criteri o criterio), è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti sono i seguenti:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio
Ottimo	1,0	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori. Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente/qualitativamente molto consistenti, articolati e rispondenti rispetto ai criteri specificati, connotati da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività, coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di alto interesse e alta utilità per l'Amministrazione Comunale.
Buono	0,8	Aspetti positivi elevati e buona rispondenza alle aspettative. Contenuti adeguati, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente/qualitativamente abbastanza consistenti, per la maggior parte articolati e rispondenti rispetto ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in maggioranza coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per l'Amministrazione Comunale.
Discreto	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni buone. Contenuti discreti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente/qualitativamente moderatamente consistenti, in alcune parti rispondenti ai criteri specificati,

		connotati da concretezza e realizzabilità, in parte coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per l'Amministrazione Comunale.
Sufficienti	0,4	Aspetti positivi comunque apprezzabili e di qualche pregio ma al di sotto delle aspettative. Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, di limitato interesse e limitata utilità per l'Amministrazione Comunale.
Poco rilevante	0,2	Miglioramento appena percepibile e molto al di sotto delle aspettative. Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, carenti e non rispondenti ai criteri specificati, non coerenti e non aderenti alla realtà territoriale, di non interesse e non utilità per l'Amministrazione Comunale
Irrilevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante o proposta giudicata non pertinente rispetto a quanto richiesto

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni concorrente per ogni sub-criterio, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti; successivamente verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e infine verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

### 20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito agli elementi economici un coefficiente variabile da zero a uno, tramite le seguenti formule:

CRITERI OFFERTA ECONOMICA	Punti
<p><b>A) Retrocessione ricavi (revenue share)</b></p> <p><u>Percentuale di incremento da applicarsi alla retrocessione a favore del Comune sui ricavi per sfruttamento pubblicitario degli impianti digitali (totem) di nuova installazione, <b>fino ad un massimo del 5%</b> (art. 17 schema di convenzione; stesso incremento per ciascuno scaglione).</u></p> <p>Alle percentuali offerte, fermo restando il limite massimo del 5%, verrà attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno, calcolato in automatico dal Sistema Sater tramite la seguente formula:</p> <p>Percentuale Offerta</p>	<b>20</b>

----- x 20 Massima percentuale Offerta	
<p><b>B) Riserva spazi espositivi</b></p> <p><u>Quota percentuale del periodo espositivo degli impianti pubblicitari tradizionali (già presenti), dedicata a comunicazioni istituzionali</u> (art. 3 schema di convenzione) e quindi riservata all'Ente. Tale quota percentuale dovrà essere <u>obbligatoriamente superiore al 5%</u>.</p> <p>Con riferimento agli impianti digitali del centro storico (nuove installazioni), anch'essi indicati all'art. 3 dello schema di convenzione, si precisa sin da ora che verrà calcolata in automatico la percentuale del periodo espositivo dedicata a comunicazioni istituzionali che sarà il doppio di quella offerta con riferimento agli impianti pubblicitari tradizionali già esistenti.</p> <p>Alle percentuali offerte, fermo restando il limite minimo del 5%, verrà attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:</p> <p>(Percentuale Offerta - 5%) ----- x 5 (Massima percentuale Offerta - 5%)</p> <p><i>N.B. il calcolo del coefficiente definitivo, da moltiplicare per il punteggio massimo indicato, sarà a cura della commissione di gara. Il concorrente dovrà indicare su Sater la quota percentuale dedicata alle comunicazioni istituzionali.</i></p>	<b>5</b>
<b>Totale Criteri Offerta Economica</b>	<b>25</b>

I coefficienti ed i punteggi verranno attribuiti tenendo conto della seconda cifra decimale dopo la virgola, come da programma SATER.

Il coefficiente così determinato per ciascuna offerta sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

#### **20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore, di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI, n. 1.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente *i-esimo*

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

$P_x$  = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., 13

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

## 21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice sarà nominata anche secondo le norme interne previste dalla direttiva per regolare la formazione delle commissioni giudicatrici per l'affidamento di appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi, forniture approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 23/12/2019.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

**La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 30/05/2022, alle ore 09:30.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno n. 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito [https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide\\_operatori\\_economici](https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici).

### **23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta il RUP alla presenza di due testimoni, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

### **24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi del punto 3.3.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 22:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 20 e

successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## **25. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La proposta di aggiudicazione è subordinata alla verifica, che verrà effettuata dal RUP avvalendosi se del caso del supporto della Commissione Giudicatrice e/o dei propri uffici, della sostenibilità/congruenza del PEF presentato in sede di offerta dal concorrente risultato miglior offerente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Al contempo ci si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta idonea per l'Amministrazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Ai sensi dell'art. 183, comma 15 Codice, se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non



esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta previa giustificazione e nei limiti di legge.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La concessione viene aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare le garanzie previste dallo schema di convenzione e disciplinate dall'art. 183, comma 13, del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma di atto pubblico a cura dell'Ufficiale rogante.

Fermo restando quanto sopra indicato, la sottoscrizione del contratto di concessione è in ogni caso subordinata all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione concedente e alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della concessione l'Operatore economico risultato aggiudicatario, ove non reperisca la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso mezzi propri o altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, deve sottoscrivere il contratto di finanziamento nonché collocare le obbligazioni emesse dalla società di progetto, pena la risoluzione del contratto di concessione ai sensi dell'art. 165, comma 5 del Codice.

La concessione è comunque subordinata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice.

Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto dell'art. 180, comma 7 e art. 165, commi 3 e 5 del Codice, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute dal concessionario, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con bonifico bancario a seguito di dettagliate istruzioni fornite dall'Amministrazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 5.000,00 (iva e bolli compresi). Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **26. SOCIETA' DI PROGETTO**

Ai sensi dell'art. 184, comma 1, del Codice, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

L'ammontare minimo del capitale sociale della società eventualmente costituita deve essere non inferiore ai minimi previsti dalla vigente normativa in relazione alla tipologia di società.

Qualora l'operatore economico risultato aggiudicatario sia costituito da più soggetti in forma associata, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

## **27. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante come approvato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e da ultimo modificato e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Come precisato dalla Delibera n. 556 del 31/5/2017 di aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, le norme sulla tracciabilità si applicano anche alle concessioni, comprese quelle che non prevedono pagamenti diretti effettuati dall'ente pubblico concedente in favore del soggetto privato concessionario.

Occorre, infatti, tener presente che le concessioni, di norma, sono costruite con operazioni economiche complesse in cui i costi possono non essere sostenuti direttamente e/o integralmente dall'ente pubblico, ma dalla collettività che usufruisce di un determinato lavoro o servizio; ciò non di meno è necessario applicare la tracciabilità ai pagamenti diretti agli operatori economici facenti parte della filiera rilevante (ossia il complesso di attività necessarie, secondo i criteri sopra evidenziati, per lo svolgimento della prestazione). Si precisa che gli utenti dei servizi svolti dal concessionario non possono considerarsi parte della filiera.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 e mediante la sezione apposita del Sistema Sater descritta dal manuale "Richiesta di accesso agli atti".

## 30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Parma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Parma, in qualità di Stazione Appaltante e di Titolare del trattamento, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione alla presente procedura e alla conseguente esecuzione del proprio contratto esecutivo, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Prima della stipula dei rispettivi e successivi contratti esecutivi, il Comune di Parma provvederà a fornire all'aggiudicatario analogha informativa sul trattamento dei dati personali.

### A - Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n. 1.



Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste al Comune di Parma, Ufficio relazioni con il pubblico, via e-mail: [urp@comune.parma.it](mailto:urp@comune.parma.it).

### **B - Responsabile della Protezione dei dati (RPD)**

Il Comune di Parma ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi scrivendo a [dpo@comune.parma.it](mailto:dpo@comune.parma.it).

### **C - Finalità del trattamento dei dati e conferimento**

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento della concessione, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di concessione con i connessi e relativi adempimenti.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

### **D - Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

### **E - Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

### **F - Dati oggetto di trattamento**

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui alla lettera C della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

### **G - Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.



I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web del Comune di Parma, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

#### **H - Trasferimento dei dati**

Il Comune di Parma non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

#### **I - Periodo di conservazione dei dati**

Il Comune di Parma conserva i dati personali del concessionario per tutta la durata del contratto di concessione e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

#### **L - Diritti dell'interessato**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento

#### **M - Diritto di reclamo**

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Comune di Parma, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

#### **N - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato**

Il Comune di Parma non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

**Il Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta  
all'Evasione e Organismi Partecipati  
Dott. Andrea Minari**